REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO CHE PARTECIPERANNO ALLE ELEZIONI DEL RETTORE

SENATO ACCADEMICO	18.2.1997; 19.3.1997; 17.1.2006	
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	E 26.2.1997; 26.3.1997; 25.1.2006	
DECRETO RETTORALE	314/AG dd. 27.3.1997; 274/2006 dd. 16.2.2006	
UFFICIO COMPETENTE	Rip. Affari Generali	

Data ultimo aggiornamento: 16 febbraio 2006	a cura della Rip. Affari Generali
---	-----------------------------------

Art. 1 Indizione delle elezioni.

Le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo che parteciperanno alle elezioni del Rettore vengono indette ogni triennio accademico con decreto rettorale.

In via ordinaria le elezioni debbono aver luogo in un giorno compreso tra i 20 ed i 60 giorni antecedenti la data prevista per la prima votazione delle elezioni del Rettore.

Le elezioni devono tenersi in un unico giorno non festivo compreso fra il lunedì ed il giovedì presso i Seggi previsti.

Il decreto rettorale fissa la data e la sede delle elezioni e l'orario di apertura e chiusura del seggio, nonché la convocazione dell'Assemblea degli elettori.

Del decreto rettorale viene data pubblicità mediante affissione all'Albo dell'Università, sul sito WEB, nonché idonea comunicazione a tutto il personale tecnico amministrativo dell'Ateneo.

Art. 2 Elettorato attivo e passivo.

A termini di Statuto, il personale tecnico-amministrativo ha diritto ad eleggere i propri rappresentanti che parteciperanno alle elezioni del Rettore nella misura del dieci per cento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori.

Ai fini della determinazione dell'elettorato attivo costituito da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, il computo nella misura del dieci per cento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori deve essere riferito alla situazione dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori risultante alla data del 1° novembre dell'anno accademico nel corso del quale avranno svolgimento le elezioni per il Rettore, comprendendo nel computo dei docenti e ricercatori suddetti i nuovi assunti e le unità trasferite da altra sede, nonché le unità risultanti in congedo ed aspettativa a tale data, con l'unica esclusione dei trasferiti ad altra sede o collocati in quiescenza a tutto il 31 ottobre dell'anno accademico precedente.

Sulla base di quanto previsto dal comma precedente, il decreto rettorale con cui sono indette le elezioni determina la consistenza del numero di rappresentanti che parteciperanno alle elezioni del Rettore, che il personale tecnico-amministrativo ha diritto ad eleggere.

L'elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato dell'Università degli Studi di Trieste, compreso il personale in periodo di prova.

Tutti gli elettori sono eleggibili, con l'esclusione del personale in periodo di prova.

Art. 3 Seggi elettorali.

Al fine dell'espletamento delle operazioni elettorali sono costituiti ad ogni elezione tre seggi:

- Seggio 1 - istituito presso la sede centrale nel Polo di P.le Europa – S. Giovanni.

Al Seggio 1 appartiene la lista elettorale di tutto il personale tecnico-amministrativo dell'Università, fatta eccezione per il personale tecnico-amministrativo iscritto nella lista elettorale presso i Seggi 2 e 3.

Il personale tecnico-amministrativo con sede di servizio presso le sedi di Gorizia, di Pordenone e di Portogruaro è incluso nella lista elettorale presso il Seggio 1.

- Seggio 2 - Polo di Cattinara.

Al Seggio 2 appartiene la lista elettorale di tutto il personale tecnico-amministrativo dei Dipartimenti, Centri Servizi e di ogni altra struttura in genere che ha sede nel Polo di Cattinara.

- Seggio 3 – Polo dei Beni Culturali.

Al Seggio 3 appartiene la lista elettorale di tutto il personale tecnico – amministrativo dei Dipartimenti, Centri Servizi e ogni altra struttura in genere che ha sede presso l'area cittadina individuata dalle vie Lazzaretto Vecchio, dell'Università, Economo, Androna Campo Marzio, Monfort, Tigor e Tiepolo.

Art. 4 Assemblea degli elettori. Commissioni Elettorali di Seggio e Commissione Elettorale centrale.

Gli aventi diritto all'elettorato di cui all'articolo precedente, riuniti in Assemblea, eleggono un Presidente dell'Assemblea e tre Commissioni Elettorali di Seggio, per i seggi di cui all'art. 3.

Ciascuna Commissione di Seggio è formata da tre membri più un supplente ed ha il compito di sovrintendere alle operazioni elettorali ed agli scrutini presso il relativo seggio. Ciascuna Commissione Elettorale di Seggio nomina nel suo seno un Presidente ed un Segretario.

La Commissione del seggio ubicato nel Polo di P.le Europa – S. Giovanni funge anche da Commissione Elettorale centrale e viene integrata da due membri, deputati alla raccolta del voto del personale tecnico amministrativo con sede di servizio presso le sedi distaccate di Gorizia, Pordenone e Portogruaro.

Delle operazioni dell'Assemblea viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario da trasmettersi immediatamente al Rettore.

Art. 5 Lista degli elettori.

L'elenco nominativo degli elettori è a disposizione di tutti coloro che ne hanno interesse rispettivamente presso la Ripartizione Affari Generali del Rettorato e presso le Commissioni Elettorali di Seggio.

Le liste degli elettori appartenenti a ciascun Seggio e le schede elettorali sono predisposte dall'Amministrazione dell'Università.

Art. 6 Liste e candidature.

Viene adottato il sistema maggioritario puro per liste concorrenti di candidati.

Le liste contenenti l'elenco dei candidati in ordine progressivo, ciascuna delle quali contrassegnata da un numero e da denominazione diversa, devono essere depositate presso la Ripartizione Affari Generali fra il quindicesimo ed il tredicesimo giorno che precede la data delle elezioni.

Il deposito della lista è autenticato dal Capo Ripartizione Affari Generali, che assicura la registrazione a protocollo del deposito della lista nel medesimo giorno di consegna. Il possesso dei requisiti delle liste è accertato dalla competente Ripartizione Affari Generali.

Le liste con l'elenco dei candidati in ordine progressivo, compilate su apposito modulo messo a disposizione dall'Amministrazione, devono comprendere un numero di candidati almeno pari alla consistenza della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo da eleggere prevista dallo Statuto.

I candidati componenti la lista devono risultare elencati per cognome e nome e sede di servizio. A margine di ciascun nominativo deve risultare la firma autografa di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato.

Non è ammessa la candidatura in liste diverse. In caso di candidature in liste diverse sarà considerata valida la candidatura presente nella lista depositata per prima, secondo le modalità del comma 3 del presente articolo.

In calce all'elenco devono essere indicate le generalità di tre presentatori della lista, con indicazione del cognome, nome e della sede di servizio e firma autografa i quali contestualmente attestano sotto propria responsabilità l'autenticità delle firme di accettazione delle candidature di tutti i candidati compresi nella lista. I presentatori della lista possono essere candidati della stessa lista.

Liste diverse non possono avere la stessa denominazione. La lista avente la medesima denominazione di altra lista che abbia già depositato il proprio elenco di candidati è obbligata a modificare la propria denominazione. La precedenza è data dal numero progressivo attribuito alla lista sulla base del regolare deposito delle candidature come previsto dal presente articolo.

Art. 7 Espressione del voto.

Ciascun elettore può esprimere il proprio voto a favore di una sola lista. Qualora risulti indicata sulla scheda elettorale più di una lista il voto è nullo.

Il voto è segreto.

Art. 8 Validità delle elezioni.

La votazione è valida indipendentemente dalla percentuale di partecipazione al voto degli aventi diritto di cui all'art. 2.

Art. 9 Verbale delle operazioni elettorali di Seggio.

Di tutte le operazioni elettorali di Seggio viene redatto verbale in cui sono sinteticamente descritte le operazioni stesse e sono riportati i risultati dello scrutinio.

I verbali devono essere firmati in ciascun foglio da tutti i componenti il seggio elettorale.

Art. 10 Conclusione delle operazioni elettorali.

A conclusione dello scrutinio, il Presidente della Commissione Elettorale di Seggio deve immediatamente trasmettere al Rettore, in plico sigillato, il verbale con i risultati delle votazioni, controfirmati da tutti i membri della Commissione Elettorale di Seggio, unitamente all'elenco nominativo degli aventi diritto al voto corredato dalle firme di coloro che hanno effettivamente votato, assieme alle schede elettorali.

Art. 11 Commissione Elettorale centrale. Risultato delle elezioni.

La Commissione del Seggio ubicato nel Polo di P.le Europa – S. Giovanni, che funge da Commissione Elettorale centrale, si riunisce successivamente allo svolgimento delle elezioni e verifica la regolarità delle operazioni elettorali sulla base dei plichi sigillati trasmessi dai Presidenti delle Commissioni Elettorali di Seggio.

La lista che ha conseguito complessivamente il maggior numero di voti nei tre Seggi si aggiudica tutti i rappresentanti che parteciperanno alle elezioni del Rettore sulla base dell'elenco dei candidati compresi nella lista medesima fino alla concorrenza del numero massimo di rappresentanti da eleggere.

A conclusione della verifica delle operazioni elettorali e dei risultati, il Presidente della Commissione Elettorale centrale deve immediatamente trasmettere al Rettore, in plico sigillato, il verbale con i risultati complessivi delle votazioni, controfirmati da tutti i membri della Commissione Elettorale centrale.

Sulla base degli elementi contenuti nel verbale della Commissione Elettorale centrale, il Rettore proclama con proprio decreto gli eletti.

Art. 12 Decadenza, dimissioni.

Nei casi di decadenza o di dimissioni di uno o più eletti, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 11, secondo comma, si procede alla loro sostituzione con i primi fra i non eletti della stessa lista che ha conseguito complessivamente il maggior numero di voti, seguendo l'ordine progressivo di inclusione dei candidati nella lista medesima.

In nessun caso sono previste elezioni suppletive.

Art. 13 Durata del mandato.

Gli eletti hanno diritto a fare parte dell'elettorato attivo esclusivamente in relazione alle elezioni del Rettore che hanno svolgimento nello stesso anno accademico in cui si sono tenute quelle relative alla loro elezione.